

N. R.G. 4134 /2023



**REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

**Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini  
dell'UE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente Rel.
Luciano Ambrosoli	Giudice
Christian Colombo	Giudice

letto il ricorso depositato in data 21 marzo 2023,  
a scioglimento della riserva assunta il 4 marzo 2025,  
documentazione allegata;  
dato atto che parte convenuta non ha depositato note nel termine assegnato;  
pronunzia il seguente

**DECRETO**

nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da .....(C.F. CUI ,  
Vestanet ), nato a Gujrat (PAKISTAN) il ..... elettivamente domiciliato presso lo studio  
dell'Avv. FINOCCHIARO ANNALISA dal quale è rapp.to e difeso in virtù di procura in calce al  
ricorso

RICORRENTE

e

**COMMISSIONE (BRESCIA) TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE (C.F. 98186980177),**

CONTUMACE

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

\*\*\*

**OGGETTO: ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/2008**

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

L'odierno ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale, deducendo, davanti alla  
Commissione Territoriale competente per l'esame i seguenti fatti:

- di essere nato a Gujrat (Pakistan);
- che la madre, la moglie e le tre figlie, con cui è in contatto, si trovano nel distretto di Rawalpindi;
- di avere frequentato la scuola secondaria e di avere lavorato come agricoltore;

- di professare la religione islamica e di appartenere all'etnia punjabi;
- di avere lasciato il Pakistan il 19 novembre 2019 e di essere giunto in Italia l'8 dicembre 2021;
- che il 3 novembre 2019 si stava recando presso un negozio a fare la spesa e aveva trovato il negoziante, unitamente ad altre tre persone a lui note, aventi legame con il gruppo Tehrik – E Labaik. Questi l'avevano invitato ad aderire al gruppo e a partecipare ad una riunione, ma egli aveva opposto rifiuto;
- che quelle persone a fronte del suo rifiuto avevano iniziato a discutere con lui, arrivando ad aggredirlo;
- che queste persone avevano riferito all'Imam Afeez Yussef di quanto accaduto al negozio e l'Imam aveva emanato una fatwa contro di lui, con l'accusa di avere oltraggiato la religione;
- che di ciò era stato avvisato da suo cugino, il quale aveva partecipato alla riunione in moschea e l'aveva avvertito telefonicamente che rischiava di morire;
- che quelle persone già un mese prima di questi fatti si erano presentati a casa sua, invitandolo ad una riunione dove sarebbe stato presente anche l'Imam della moschea e anche un esponente proveniente da Gujrat, ma di avere risposto di essere impegnato e di non avere dato nemmeno il contributo in denaro richiesto;
- di avere rifiutato questi inviti in quanto era al corrente che loro in nome della religione avevano ucciso molte persone e non lo riteneva giusto;
- che anche lo zio paterno e altre persone del villaggio l'avevano invitato a lasciare il villaggio e così si era diretto con la moglie, la madre e i figli a Rawalpindi;
- che il cugino l'aveva nuovamente messo al corrente che un gruppo di cinquanta o sessanta persone si era diretto verso casa sua e, trovandola chiusa, aveva forzato le serrature, aveva perquisito la casa estendendo la perquisizione a quella dei suoi vicini;
- di avere sentito telefonicamente anche i vicini di casa, i quali gli suggerivano di non fare ritorno a casa in quanto rischiava la vita;
- di essere stato aiutato economicamente dai cognati per espatriare;
- di essere in pericolo di vita in caso di rientro in Pakistan.

La Commissione Territoriale ha ritenuto non credibile il racconto offerto dal sig. \_\_\_\_\_.

In particolare, ha osservato che il richiedente ha fornito informazioni sommarie con riguardo all'asserito gruppo persecutore, il TLP, e che simili genericità sono incongruenti con il buon livello di istruzione dell'uomo, nonché con il fatto che egli ha incontrato più volte questi soggetti. Lo stesso, dichiaratosi contrario al movimento per l'impiego della religione a fini politici, non ha fornito alcun concreto elemento a sostegno della sua idea.

Avendo riguardo alla *fatwa* ha osservato che non ne è stato descritto il contenuto, né con riferimento alle accuse rivolte all'istante né con riguardo alla sanzione comminata.

L'autorità ha espresso altresì perplessità sulla veridicità delle informazioni sul profilo personale del cugino dell'uomo, di cui è stata descritta soltanto genericamente l'attività di sostegno al partito. È parso inverosimile poi che il cugino, sostenitore del TLP, si sia attivato per aiutare l'istante, organizzando il trasferimento a Rawalpindi.

Ha inoltre sottolineato che il richiedente non si è rivolto alle autorità per chiedere protezione.

Tanto premesso, ha escluso i presupposti di qualsivoglia forma di protezione internazionale ovvero complementare.

Avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, notificato in data 24 febbraio 2023, ha proposto ricorso il sig. \_\_\_\_\_, eccependo i vizi del travisamento dei fatti e della loro interpretazione.

L'odierno ricorrente lamenta una non ponderata e non approfondita conoscenza da parte dell'autorità della situazione sociopolitica del Pakistan, nonché un difettoso inquadramento della propria situazione.

Ha allegato di avere spiegato in sede di intervista di non aver voluto partecipare alle riunioni del partito TLP in quanto in nome della religione commettevano uccisioni.

Ha continuato evidenziando le gravi violazioni della libertà di espressione commesse in Pakistan, nonché la presenza nella regione del Punjab di gruppi jihadisti attivi.

Infine, ha rappresentato di avere reperito in Italia un'attività lavorativa, intraprendendo un percorso di integrazione.

Tutto ciò premesso, ha invocato pertanto in via principale il riconoscimento dello *status* di rifugiato o il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ulteriore subordine il riconoscimento del diritto alla protezione speciale.

Il Ministero, nonostante la regolarità delle notificazioni, non si è costituito, né ha trasmesso documentazione per il tramite della Commissione Territoriale. Se ne deve pertanto dichiarare la contumacia.

Il Pubblico Ministero, notiziato della pendenza del procedimento, ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso, non essendovi ragioni per discostarsi dalle determinazioni dell'amministrazione.

Il Collegio, sentito il ricorrente all'udienza odierna, ha riservato la decisione.

\*\*\*

Il ricorrente ha espresso quale timore in caso di rientro in Pakistan la possibilità di essere ucciso dai membri del gruppo Tehreek – e – Labbaik, per non avervi aderito ed essersi rifiutato di versare contributi in denaro. Per queste ragioni l'*imam* aveva emesso nei suoi confronti una *fatwa*.

Una simile doglianza fa ritenere astrattamente sussistenti i presupposti della massima forma di protezione internazionale. Lo *status* di rifugiato, infatti, può essere riconosciuto allo straniero che abbia un ragionevole timore di poter essere, in caso di rimpatrio, vittima di persecuzione (art. 1, Conv. Ginevra 28 luglio 1951). La condizione di rifugiato può essere accordata al cittadino di un paese terzo, il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese (art. 2, lett. d, Dir. 2011/95/UE).

In particolare, l'art. 8 D. Lvo n. 251/2007 individua la "religione" come motivo di persecuzione ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, includendovi "*le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte*".

Tanto premesso, con riguardo alla specifica materia, anche se l'onere probatorio incombente sul richiedente deve ritenersi, in via generale, attenuato – così come oggi esplicitato dall'art. 3, co. 5 D.Lvo n. 251/2007 – d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova.

Nel caso in esame il ricorrente, a sostegno di quanto dichiarato in merito al luogo di provenienza, ai motivi del suo espatrio ed alle ragioni per le quali non intende rimpatriare, non ha indicato alcun

elemento probatorio propriamente inteso, circostanza che impone di verificare se sussistano i presupposti per ritenere veritiere tali allegazioni ex art. 3 D. Lvo cit.

L'esame congiunto delle dichiarazioni rese in sede di audizione, delle allegazioni di cui all'atto introduttivo e di quanto riferito in sede di udienza collegiale consente di ritenere credibile la vicenda narrata.

Il ricorrente ha riferito che i membri del movimento Tehreek-e-Labbaik nel corso dei mesi gli avevano rivolto diversi inviti a partecipare alle loro riunioni in moschea, ma di avere sempre declinato, adducendo varie scuse.

Ha spiegato di avere sempre opposto rifiuto a dette richieste di adesione poiché in disaccordo con le ideologie di matrice politico - religiosa propinate dal gruppo, che *“contesta(no) anche le elezioni, crea(no) disordini nel paese”*.

Nell'opporci alle idee del movimento, l'uomo ha portato taluni esempi, tra cui il noto caso di Asia Bibi, una credente cristiana accusata di blasfemia<sup>1</sup>, nonché un altro episodio di uccisione di un uomo accusato di oltraggio alla religione, avvenuto proprio nella sua zona.

Ha raccontato che Afeez Youssef, l'imam di una delle moschee del villaggio, organizzava spesso riunioni con gli esponenti del movimento, che provenivano anche da villaggi limitrofi, aggiungendo che *“il gruppo usava maggiormente la religione per autofinanziarsi, quindi quando c'erano lavori da fare nel villaggio facevano intervenire qualche politico”*.

All'ennesimo rifiuto nei confronti delle sollecitazioni dei membri del TLP, l'atteggiamento di questi ultimi era esacerbato in una vera e propria aggressione fisica ai danni del richiedente, il quale era riuscito a liberarsi grazie all'aiuto di un negoziante e di alcuni passanti.

Gli uomini del movimento l'avevano accusato di non essere musulmano, seppure egli frequentasse regolarmente la moschea (v. verbale di intervista p. 4: *“D. Lei cosa ha risposto quando è stato contestato? R. che era una mia volontà non aderire e non devolvere denaro, allora loro a quel punto hanno cominciato ad accusarmi che io non fossi musulmano”*).

L'istante ha riferito di non avere inizialmente dato peso a questo episodio e di essere rientrato a casa. Ha aggiunto, tuttavia, di essere stato contattato telefonicamente dal cugino, aderente al movimento TLP, che nel pomeriggio aveva partecipato ad una riunione in moschea, nel corso della quale i suoi aggressori avevano raccontato di quanto accaduto quel giorno. L'imam Afeez Youssef aveva così deciso di emettere nei suoi confronti una *fatwa* per oltraggio alla religione.

La narrazione è risultata ampiamente circostanziata e il portato dichiarativo consente di ritenere che i fatti descritti siano realmente accaduti e che il timore di persecuzione nutrito dal Muhammad sia fondato.

La risposta alla domanda posta dal Tribunale in merito alla volontà di rientrare o meno in Pakistan rende ancor più autentiche le doglianze del richiedente. Egli ha affermato di voler rimpatriare in ragione della presenza di tutta la sua famiglia nel Paese di origine, ma di non poterlo fare, in quanto la sua vita è a rischio.

Ha confermato che i suoi persecutori avevano detto all'imam delle *“cose non vere: che non credo nella mia religione, che non accetto quello che decidono e che non volevo andare a chiedere soldi con forza agli altri”*.

Ha anche riferito di essere stato aiutato a fuggire dallo zio e dal cugino, i quali, anche in qualità di aderenti al TLP, gli avevano sconsigliato di rivolgersi alla polizia per risolvere la questione. Ha

---

<sup>1</sup> v. [Imran Khan's treatment of Asia Bibi is a dangerous betrayal | Samira Shackle | The Guardian](#)

chiarito a tale riguardo che le autorità del Pakistan non riescono a fornire una risposta idonea in simili situazioni (v. verbale di audizione p. 4 e ss.: “D. Non poteva chiedere aiuto alle autorità del suo Paese contro questa minaccia? R. No, non mi aiuterebbero. D. Perché? R. Quando mi hanno bruciato casa potevo chiedere aiuto, ma sapevo che la polizia non avrebbe fatto niente, allora non sono andato. D. Perché la polizia non avrebbe fatto niente? R. Perché nel nostro Paese non funziona come in Italia. Per fare intervenire la polizia devi avere un fatto grave”).

Prima di partire si era anche rivolto all’*imam* della moschea che era solito frequentare, Abdul Reiman: anche lui gli aveva suggerito di andarsene poiché la situazione era grave.

Seppure non sia riuscito a leggerlo, ha infine chiarito il contenuto del provvedimento adottato nei suoi confronti, comunicatogli dal cugino. La *fatwa* emessa dall’*imam* implica la legittimazione ad uccidere il Muhammad “in qualsiasi villaggio del Pakistan” in capo ai membri del TLP.

Dalla consultazione delle fonti emerge che la *fatwa*<sup>2</sup>, pur non essendo istituzionalizzata e appartenendo ad un sistema esterno a quello giuridico statale, ha un’effettiva influenza sulla popolazione: “La *fatwa* è una pratica religiosa musulmana che aiuta a plasmare i pensieri e le azioni di una particolare comunità o persona su qualsiasi questione speciale, che ha effetti sociali, economici e personali. L’istituzione della *fatwa* svolge un ruolo vitale nella società contemporanea, dove esistono persone diverse e regimi giuridici diversi. Può essere utilizzata come strumento di controllo sociale, politico e religioso.”<sup>3</sup>

Secondo il citato rapporto IRB sull’emissione della *fatwa*, l’influenza della *fatwa* dipende principalmente dalla persona che la emette oppure dalla popolarità o praticabilità della *fatwa*.<sup>4</sup> Lo UK Home Office, nel citato rapporto, ritiene inoltre che essa possa dipendere anche dall’appartenenza a un particolare ordine religioso a cui il richiedente e il mufti appartengono.<sup>5</sup>

Ad ogni modo alcune fonti consultate dallo stesso IRB hanno indicato che il governo prova spesso a influenzare le personalità religiose nelle loro emissioni di *fatwa*.<sup>6</sup> Da ciò si evince una stretta connessione tra religione e politica.

In definitiva, stima il Collegio che il richiedente abbia provato di essere stato vittima di un’aggressione legata a motivi religiosi e che, in ragione della decisione adottata nei suoi confronti, gli sia impedito in caso di ritorno in Pakistan di poter professare liberamente il proprio credo, quale musulmano sunnita. Sussiste altresì il rischio che egli sia ucciso ovvero subisca nuovamente atti di persecuzione anche a fronte dell’impossibilità di ottenere protezione dalle autorità del proprio Paese di origine che tali atti non è in grado di contrastare in modo adeguato. Non v’è dubbio quindi che nel caso in esame la persecuzione abbia evidente matrice religiosa, con ciò ritenendosi integrati i

---

<sup>2</sup> Islam seconda religione in Italia, Che cos’è una *fatwa*?, 19 giugno 2017 available at <https://islamsecondareligioneinitalia.wordpress.com/2017/06/19/che-cose-una-fatwa-2/>;

<sup>3</sup> Arts and Social Sciences Journal, Fatwa in Islamic Law, Institutional Comparison of Fatwa in Malaysia and Pakistan: The Relevance of Malaysian Fatwa Model for Legal System of Pakistan, Muhammad Ifzal Mehmood, Department of Law, Faculty of Shariah and Law, International Islamic University, Islamabad, Pakistan, 2015, available at [https://astonjournals.com/manuscripts/Vol\\_6\\_2015/ASSJ\\_Vol6\\_3\\_fatwa-in-islamic-law-institutional-comparison-of-fatwa-in-malaysia-and-pakistan-the-relevance-of-malaysian-fatwa-model-for-legal-system-of-pakistan-2151-6200-1000118.pdf](https://astonjournals.com/manuscripts/Vol_6_2015/ASSJ_Vol6_3_fatwa-in-islamic-law-institutional-comparison-of-fatwa-in-malaysia-and-pakistan-the-relevance-of-malaysian-fatwa-model-for-legal-system-of-pakistan-2151-6200-1000118.pdf) (accessed on 14 May 2020).

<sup>4</sup> Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Pakistan: The issuance of *fatawa*; the manner in which they are publicized; their influence; whether they are outlawed; whether they are still being issued, 20 November 2007, PAK102658.E, available at: <https://www.refworld.org/docid/4784def0a.html> [accessed 13 May 2020]

<sup>4</sup> IRB, 2007.

<sup>5</sup> UK Home Office, Country Policy and Information Note Pakistan: Shia Muslims, January 2019, available at [https://www.ecoi.net/en/file/local/2002540/CPIN-Pakistan-Shias-v2.0\\_Jan\\_2019\\_.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2002540/CPIN-Pakistan-Shias-v2.0_Jan_2019_.pdf) (accessed on 14 May 2020)

<sup>6</sup> IRB, *ibid*

presupposti per riconoscere al ricorrente lo *status* di rifugiato sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 e del D. Lvo n.251/2007.

Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, considerando che parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la resistente è l'amministrazione statale, sicché l'applicazione del principio della soccombenza determinerebbe la condanna dell'amministrazione statale ad un pagamento in favore di sé stessa.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce lo *status* di rifugiato a (C.F. , C.U.I. , vestanet ) nato a Gujrat (PAKISTAN) il

Nulla sulle spese.

Manda la cancelleria di comunicare al ricorrente e al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia il presente decreto.

Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del giorno 4 marzo 2025.

Il Presidente Est.

Dott.ssa Mariarosa Pipponzi